

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

Servizio di raccolta differenziata domiciliare e trasporto della frazione carta, cartone, verde e servizio di guardiania dei centri di raccolta, per tre anni con facoltà di proroga per un ulteriore anno per il territorio biellese a basso impatto ambientale, nei rispetto dei CAM approvati con DM 7 aprile 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (CAM gestione rifiuti) CIG: BA90C50FCD

PARTE I - AMMINISTRATIVA

Sommario

SOMMARIO	2
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	4
1. SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.....	4
2. SERVIZI DI GUARDIANIA STAZIONI DI CONFERIMENTO	4
ART. 2. VALORE A BASE D'ASTA DEL SERVIZIO	7
ART. 3. DURATA DEL SERVIZIO	10
ART. 4. DOMICILIO DELL'APPALTATORE	10
ART. 5. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	11
ART. 6. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 7. CLAUSOLA DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE	15
ART. 8. STIPULA DEL CONTRATTO	15
ART. 9. CAUZIONE DEFINITIVA	17
ART. 10. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE	18
ART. 11. OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE	20
ART. 12. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	22
ART. 13. ULTERIORI ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	23
ART. 14. PERSONALE IN SERVIZIO	24
ART. 15. CODICE DI COMPORTAMENTO, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO DI SEAB	26
ART. 16. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	26
ART. 17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)	27
ART. 18. AVVIO DEL SERVIZIO	28
ART. 19. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	29
ART. 20. PAGAMENTI	33
ART. 21. REVISIONE DEL PREZZO	34
ART. 22. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	35
ART. 23. SOSPENSIONI DEL SERVIZIO	40
ART. 24. VIGILANZA E CONTROLLO	40
ART. 25. PENALI	41
ART. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	44
ART. 27. RECESSO	46

ART. 28.	RISERVE.....	46
ART. 29.	ACCORDO BONARIO	47
ART. 30.	CONCLUSIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ	48
ART. 31.	LEGGI, REGOLAMENTI E OBBLIGO DI OSSERVANZA	49

Parte I: PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto prevede l'espletamento dei servizi sotto descritti, per lo svolgimento dei quali l'Appaltatore è tenuto ad impiegare tutti i mezzi, il personale e le attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi secondo quanto richiesto nel presente capitolato:

1. Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti

Il servizio consiste nelle seguenti prestazioni:

- **raccolta della carta (EER carta e cartone 200101)** proveniente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione con modalità domiciliare e presso utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali ed uffici) nei comuni indicati all'art. II.2 della parte tecnica del presente Capitolato
- **raccolta del cartone (EER cartone 150101)** proveniente da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali ed uffici), accanto alle campane e da utenze domestiche che presentano quantità elevate di cartone o di grandi dimensioni (per esempio cartone proveniente da imballo per traslochi, acquisto di elettrodomestici...) nei comuni indicati all'art. II.2 della parte tecnica del presente Capitolato
- **raccolta della frazione verde (EER verde 200201)** con modalità domiciliare e presso utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali ed uffici) nei comuni di Cossato e Lessona, oltre alla squadra Jolly che potrà operare per 6 mesi all'anno su 6 giorni alla settimana su tutto il territorio servito da SEAB per servizi di raccolta del verde da definirsi in base alle necessità.

2. Servizi di guardiania stazioni di conferimento

Il servizio consiste nella gestione operativa completa ed in autonomia dei centri di raccolta di Valdilana, Cerrione e Viverone e in coordinamento con un operatore di S.E.A.B. dei centri di raccolta di Pray Mongrando, Biella e Cossato), al fine di garantire agli utenti la possibilità di conferire i rifiuti in forma separata, in base alle diverse frazioni di rifiuti stessi.

Il centro di raccolta deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.M. 08.04.2008 e s.m.i., recante la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", e al Regolamento consortile approvato dall'Assemblea di Co.S.R.A.B. (pubblicato sul sito di Seab spa e Cosrab).

I servizi oggetto del presente contratto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui alla normativa vigente, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o interrotti, salvo casi di eccezionale forza maggiore previsti per legge.

In caso di sciopero si applicano le disposizioni della Legge 12.06.1990, n. 146 che detta norme per l'esercizio di tale diritto nei servizi di cui trattasi. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 23 del presente Capitolato parte I - amministrativa, gli scioperi del personale addetto ai servizi oggetto del contratto direttamente imputabili all'Affidatario, quali, a mero titolo d'esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza, degli obblighi e delle condizioni previste dal presente Capitolato (parte I amministrativa e parte II – tecnica), SEAB potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Affidatario per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, ai sensi e con gli effetti del presente Capitolato, con oneri a carico dell'aggiudicatario. In ogni caso, i servizi non effettuati a causa di scioperi dovranno essere recuperati entro e non oltre le 24 ore successive all'evento (in caso di recupero previsto per un giorno festivo, il servizio dovrà essere recuperato nel primo giorno feriale successivo). In caso di forza maggiore, i servizi dovranno essere recuperati non appena le condizioni lo consentiranno. I suddetti recuperi non daranno luogo a maggiori pretese economiche da parte dell'Affidatario.

Trattandosi di servizio pubblico, l'appaltatore deve rispettare per tutta la durata di esecuzione del servizio la Carta dei Servizi di SEAB, allegata parte integrante del progetto, come verrà periodicamente aggiornata da SEAB.

L'appaltatore è obbligato alla piena e incondizionata osservanza del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del DM Ambiente 8 aprile 2008, nonché dei seguenti CAM:

- CAM approvati con DECRETO 7 aprile 2025 del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica inerente “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani*” (CAM gestione rifiuti),
- CAM approvati con DM 10 marzo 2020 n. 63 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare “*Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde*”,
- CAM, approvati con DM 22 gennaio 2014 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute “*Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*”
- CAM approvati con DM 17 giugno 2021 “*Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada*”, nel caso di acquisto di nuovi automezzi dedicati al servizio

secondo quanto specificato nel Capitolato - parte II tecnica, nonché della normativa eurounitaria, nazionale e regionale vigente in materia e di quella emanata nel periodo di vigenza contrattuale, nonché del presente Capitolato di Appalto - Parte amministrativa e parte tecnica e della

documentazione tecnica ed economica presentata dal medesimo Gestore in sede di partecipazione alla gara.

Per la partecipazione alla gara e per tutta la durata dell'esecuzione del contratto è necessaria l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- per la prestazione principale *servizi di raccolta carta e cartone*: **categoria 1** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi **classe C o superiore** e iscrizione **all'Albo trasportatori** per lo svolgimento delle attività di autotrasporto di merci per conto terzi (art. 100, commi 1, lettera a) e 12, del Codice).
- per la prestazione secondaria *servizi di raccolta cartone*: **categoria 1** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi **classe C o superiore** e iscrizione **all'Albo trasportatori** per lo svolgimento delle attività di autotrasporto di merci per conto terzi (art. 100, commi 1, lettera a) e 12, del Codice).
- per la prestazione secondaria *servizi di raccolta verde*: **categoria 1** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi **classe C o superiore** e iscrizione **all'Albo trasportatori** per lo svolgimento delle attività di autotrasporto di merci per conto terzi (art. 100, commi 1, lettera a) e 12, del Codice).
- Per la prestazione secondaria *servizi di guardiania dei centri di raccolta*: **categoria 1** Attività di gestione centri di raccolta **classe B o superiore**

L'affidamento è effettuato perseguendo l'obiettivo di ridotto impatto ambientale in una ottica di ciclo di vita; resta inteso che gli articoli e gli allegati del presente Capitolato verranno automaticamente adeguati ad eventuali modifiche normative, precisandosi che l'Appaltatore sarà tenuto per tutta la durata del contratto ad adeguarsi alle disposizioni di ARERA e ai CAM – Criteri Ambientali Minimi, sia per quanto riguarda le disposizioni vigenti, sia per quanto concerne quelle che dovessero sopravvenire nel corso del contratto.

I CPV oggetto del presente appalto sono:

progr.	descrizione	Codice EER	CPV
1	servizi di raccolta differenziata di carta e cartone	EER carta e cartone 200101	90511000-2
2	servizio di raccolta differenziata di cartone	EER cartone 150101	90511000-2
3	Servizio di raccolta differenziata del verde	EER verde 200201	90511000-2
4	Servizi di guardiania stazioni di conferimento		90511000-2

Ai sensi dell'art. 41 c. 12 e art. 4-bis dell'allegato I.7 del D.Lsg. 36/2023, il servizio oggetto del presente appalto è dettagliatamente descritto nella seguente documentazione di progetto posta a base di gara:

- Relazione generale illustrativa
- Capitolato parte I - amministrativa
- Capitolato parte II - tecnica e allegati
- Documento di stima economica
- Elenco del personale degli appaltatori uscenti dedicati ai servizi oggetto di affidamento
- Schema di contratto
- DUVRI per servizio di guardiania

Art. 2. VALORE A BASE D'ASTA DEL SERVIZIO

Il valore a base d'asta del servizio oggetto dell'affidamento del presente appalto, per il periodo di servizio per anni tre è di seguito indicato :

n.	Descrizione servizi	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo per 36 mesi
1	Servizio di raccolta differenziata di carta e cartone	90511000-2	38.11.00	P	€ 3.818.379,27
	Servizio di raccolta differenziata di cartone	90511000-2	38.11.00	S	€ 799.485,53
	Servizio di raccolta differenziata del verde	90511000-2	38.11.00	S	€ 316.187,90
2	Servizi di guardiania dei centri di raccolta	90511000-2	38.11.00	S	€ 572.179,61
A) Importo a base di gara <u>soggetto a ribasso</u>					€ 5.506.232,31
B) Oneri per la sicurezza da interferenze <u>non soggetti a ribasso</u>					€ 890,00
A) + B) Importo complessivo					€ 5.507.122,31

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice l'importo posto a base di gara sopraindicato, comprende i costi della manodopera che il Committente ha stimato pari a € **3.953.793,10** per il periodo contrattuale, facente parte del progetto, tenendo conto dei profili professionali complessivamente impiegati nel servizio, del relativo impiego orario settimanale medio, del numero medio di settimane stimate di servizio annuo, dei costi orari definiti sulla base del rinnovo del CCNL dei Servizi

ambientali del 18 maggio 2022 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali - Aziende pubbliche e private, stipulato da Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente come rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL come rappresentanti dei lavoratori, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, come individuati con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14 del 19 marzo 2024, ad oggetto: “Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, è aggiornato per gli operai e per gli impiegati, a valere dai mesi di luglio 2022; da gennaio, luglio e ottobre 2023; da gennaio e luglio 2024.”

Poiché il costo della manodopera ora disponibile nelle Tabelle Ministeriali non è aggiornato agli aumenti già pattiziamente definiti in sede di Accordo di rinnovo del 09/12/2025, SEAB ha tenuto conto del costo complessivo lordo a carico del datore di lavoro, comprensivo di tutte le voci di spesa previste dalle tabelle ministeriali, come sottoscritte preventivamente da Utilitalia e dalle altre sigle sindacali e diramato alle pubbliche amministrazioni con circolare n. prot 2655L del 3/2/2026. Tali tabelle, pur non essendo ancora state approvate con decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono comunque essere considerate un utile punto di riferimento per la stima indicativa del costo della manodopera per la durata del contratto. Il calcolo del costo della manodopera tiene già conto di tutti gli scatti già previsti fino alla fine del contratto, a seguito dell'Accordo di rinnovo del 09/12/2025.

Come indicato da ANAC sia nel bando tipo n. 1/2023 sia nella delibera n. 528 del 15 Novembre 2023, nonché dal MIT (parere 2280 dell'8/9/2023) e dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza 5665/2023, TAR Toscana - Firenze, sez. IV, sent. 29 gennaio 2024), secondo una lettura sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 41 c. 14 del Codice, il costo della manodopera costituisce una componente dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso.

Ai fini dell'individuazione della soglia ai sensi dell'art. 14 del Codice, l'importo massimo stimato globale dell'appalto tiene conto:

- del valore per l'eventuale **proroga del contratto**, ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, essendo prevista la proroga contrattuale al successivo art. 4 per un **ulteriore anno**, per un importo di € 1.835.707,44.
- dell'eventuale **opzione ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a)** del Codice per l'esercizio da parte di SEAB della facoltà di ampliamento del servizio di raccolta carta, cartone, verde e gestione ecocentri, (**art. 19 punto a.1**) per un importo aggiuntivo stimato fino ad un massimo del **30%** dell'importo a base di gara. Tale opzione sarà presente anche in caso di proroga del contratto
- dell'eventuale opzione del **quinto d'obbligo**: Ai sensi dell'art. 120 c. 9 qualora in corso di esecuzione si renda necessario una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Tale opzione sarà presente anche in caso di proroga del contratto, per l'ulteriore anno di servizio.

Tenendo conto di tutto quanto sopra richiamato ai sensi dell'art. 14 c. 4 del Codice, l'importo massimo stimato globale dell'appalto è pari a € 9.545.678,67, come di seguito determinato:

Importo complessivo (A+B)	Importo per l'opzione di proroga del contratto	Importo massimo del +30% nel triennio, in caso di variazione in aumento ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del Codice	Importo massimo del +30% nell'anno di proroga, in caso di variazione in aumento ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del Codice	Valore globale stimato dell'appalto
€ 5.507.122,31	€ 1.835.707,44	€ 1.652.136,69	€ 550.712,23	€ 9.545.678,67

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, norme e regolamenti in vigore alla data di esecuzione del servizio e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- a) i premi per ogni garanzia e polizza assicurativa richiesta per l'esecuzione del contratto;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel presente Capitolato d'appalto -Parte I amministrativa e parte II tecnica e in generale quanto previsto dal contratto e dai relativi allegati.

Il corrispettivo sopra indicato, assoggettato a ribasso d'asta, si intende altresì remunerativo per tutte le opere, oneri e obblighi contrattuali vigenti e previsti nel presente Capitolato (parte I amministrativa e parte II – tecnica) e nell'offerta tecnica presentata in fase di gara, compresi tutti gli oneri afferenti al personale utilizzato e conseguenti al CCNL del settore applicato.

Il corrispettivo comprende, oltre a tutte le spese dirette e indirette per il personale, nel rispetto del trattamento economico previsto dal contratto Utilitalia, compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e degli impianti eventualmente messi a disposizione dall'Aggiudicatario, nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, i relativi consumi, il materiale funzionale alla conduzione della Segreteria tecnica e quanto necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali dell'impresa, gli oneri accessori, le tasse e l'utile dell'Affidatario.

Il corrispettivo d'appalto include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'appaltatore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel Prezzo.

I Prezzi dei Servizi saranno determinati a proprio rischio all'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto previsto dal presente contratto in materia di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il corrispettivo d'appalto è da intendersi IVA esclusa.

Art. 3. DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha durata per tre anni a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio.

Ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, il Committente si riserva la facoltà di proroga per un ulteriore anno a decorrere dalla conclusione del contratto principale. In caso di esercizio della facoltà di proroga del contratto, saranno applicate le stesse condizioni del contratto originario, compreso il ribasso offerto, o alle condizioni di mercato più favorevoli per il Committente. In tal caso, le condizioni di mercato più favorevoli saranno accertate in contraddittorio con l'appaltatore. L'eventuale proroga contrattuale avrà inizio senza soluzione di continuità con il contratto principale. Il Committente procederà a comunicare all'appaltatore la volontà di esercitare l'opzione di proroga almeno quattro mesi prima del termine di scadenza naturale del contratto originale.

Ai sensi dell'art. 14 c. 4 del Codice l'importo dell'opzione di proroga contrattuale è computata al fine della determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14 c. 1 del Codice.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 120 c. 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente, nella misura in cui l'interruzione delle prestazioni del presente contratto possa determinare situazioni di pericolo per l'igiene pubblica, determinando un grave danno all'interesse pubblico che l'affidamento stesso è destinato a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto iniziale.

Alla scadenza del contratto SEAB spa sarà libera di provvedere, senza diritto alcuno da parte dell'Appaltatore, alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato (parte I amministrativa e parte II – tecnica), totalmente o parzialmente, in modo diretto o a mezzo di azienda speciale ovvero a mezzo di affidamento ad altra impresa e, comunque, nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 4. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti di cui al presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso il proprio domicilio digitale, come risultante dal registro pubblico INIPEC. Ai sensi degli artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. 36/2023, non essendo disponibili nella PECP comunicazioni digitali, tutte le comunicazioni

tra la stazione appaltante e l'appaltatore avverranno al domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

In caso di RTI ogni comunicazione effettuata tramite PEC alla mandataria è efficacemente resa nei confronti di tutte le mandanti.

In caso di consorzio ogni comunicazione effettuata tramite PEC al consorzio è efficacemente resa nei confronti di tutti i consorziati esecutori.

Sono in ogni caso valide le comunicazioni operative effettuate verbalmente o tramite mail ai referenti dell'Appaltatore.

Art. 5. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Per garantire la regolare esecuzione del contratto l'Appaltatore, entro il termine fissato per la consegna del servizio, dovrà nominare un soggetto denominato “**responsabile tecnico del servizio**”, a capo della gestione e conduzione del servizio, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, nonché di coordinare la manutenzione e il controllo dell'appalto per conto dell'Appaltatore e responsabile, per conto dell'appaltatore, della sottoscrizione di tutti i verbali con gli accertamenti dei fatti inerenti l'esecuzione del contratto. Il responsabile tecnico del servizio svolge le funzioni di cui all'art. 6 del capitolato parte II-tecnica.

In caso di impedimento del Responsabile, l'Appaltatore ne darà tempestivamente notizia al RUP di SEAB Spa, indicando contestualmente il nominativo ed il domicilio del sostituto. Il Responsabile, o la persona che temporaneamente ne fa le veci, per il caso di assenza per malattia, per ferie o per qualsivoglia altra causa, ha l'obbligo della reperibilità e in generale, dovrà inoltre assicurare il rispetto di tutte le norme in materia, vigenti alla data di affidamento del contratto e che entreranno in vigore nel corso della durata del contratto.

Il personale addetto ai servizi esterni di controllo e sorveglianza dovrà essere facilmente reperibile e dovrà assicurare un efficiente collegamento con l'ufficio dell'Appaltatore, con gli uffici di SEAB, con il RUP, il DEC e i loro collaboratori, nonché con quelli comunali.

Art. 6. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 113 del Codice, sono previste le seguenti condizioni particolari di esecuzione del contratto.

SEAB, per scelta storica, con l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto intende promuovere altresì specifiche finalità di integrazione sociale nel territorio biellese, promuovendo l'inserimento nel mercato del lavoro di disabili e di persone svantaggiate.

L'appalto in oggetto è pertanto qualificabile per espressa volontà di SEAB “a causa mista”, la cui finalità, quindi, non è solo l'acquisizione del servizio di raccolta differenziata domiciliare e trasporto

della frazione cartacea e del verde in comuni vari e guardiania dei centri di raccolta per tre anni, con facoltà di proroga per un ulteriore anno, ma anche la possibilità di favorire l'inserimento socio-lavorativo di soggetti meritevoli di particolare tutela, che tiene conto anche della durata dell'appalto che consente di realizzare a medio termine anche il correlato ed esplicitato obiettivo di natura sociale che si ripropone SEAB.

SEAB, pertanto, intende espressamente perseguire le finalità di integrazione sociale, nel rispetto delle norme fondamentali di inclusione sociale, sancite dagli artt. 2, 3 par. 1, 3 e 6, T.U.E., (come ulteriormente specificati dagli artt. 8, 9, 10, 119 par. 1, 120, 151 par. 1 e 153 par. 1, lett. "h" e "j", T.F.U.E. e dall'art. 26 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), e altresì sottese al considerando art 16 e all'art. 20, dir. 2014/24/UE e all'art. 1 c. 1, lett. c), della legge delega n. 11/2016, che propugna peraltro la previsione di specifiche tecniche, nelle condizioni di esecuzione dell'appalto medesimo tali da garantire l'accessibilità dei soggetti portatori di disabilità, in conformità agli standard europei. SEAB intende pertanto ricorrere alla facoltà di riserva di partecipazione, nei termini indicati nel bando di gara, e di esecuzione, nei termini di seguito descritti, come consentito dall'art. 61 e All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Con tale scelta si intende dare continuità alla scelta storica perseguita anche nelle precedenti gestioni e innestata in un più ampio progetto di collaborazioni interistituzionali che vede SEAB operare a livello territoriale con le istituzioni preposte alla cura della salute, al supporto e integrazione della disabilità e del disagio sociale.

Per tutte le motivazioni sopra espresse, è fatto obbligo all'appaltatore **riservare l'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dell'appaltatore sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati**. Ai sensi dell'art. 61 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

Il numero complessivo dei lavoratori, che costituisce la base di calcolo della percentuale minima del 30% sopraindicata e prevista All. II.3 c. 4 del codice, deve essere calcolato con riferimento ai lavoratori non svantaggiati e non disabili complessivamente impiegati, in conformità alle indicazioni fornite dall'INPS con la circolare n. 188 del 1994.

Trattandosi di un requisito di esecuzione, il limite numerico deve essere rispettato al momento della stipula del contratto ed essere mantenuto per tutta la fase esecutiva.

Ai sensi dell'art. 2.1.19 del CAM approvati con DM 7.4.2025, in caso di nuove assunzioni, deve essere rispettata la percentuale minima del 30% di personale dipendente facente parte delle categorie di lavoratori svantaggiati (Categorie di lavoratori individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, *“Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”*) che abbiano superato positivamente le prove selettive e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- Non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- Aver superato i 50 anni di età;
- Essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- Essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- Appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile;
- Personale della popolazione carceraria seguendo quanto disposto in tema dal decreto-legge 1° luglio 2013 n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena".
- Personale proveniente da centri di accoglienza per richiedenti asilo.

Tale personale dovrà essere adeguatamente formato dall'aggiudicatario, nel rispetto del criterio 2.2.18 formazione del personale dei citati CAM e riportati nel par. 7 del Capitolato – Parte II tecnica.

In fase esecutiva, il RUP, attraverso il DEC, in ottemperanza al disposto dell'articolo 112 e allegato I.2 e II.14 del codice dei contratti pubblici, valuta la corretta esecuzione della prestazione anche con riferimento all'inserimento lavorativo dei soggetti disabili o svantaggiati, verificando l'effettiva e concreta attuazione del programma di lavoro protetto e il perseguimento degli obiettivi programmati.

A tal fine, entro 15 giorni dall'inizio del servizio e **prima dell'avvio di ciascuna annualità di servizio**, l'appaltatore deve fornire a SEAB l'elenco nominativo del personale previsto nell'anno successivo con indicazione delle qualifiche, delle mansioni svolte, dell'appartenenza alle categorie svantaggiate, con relativo dettaglio orario di utilizzo. In ogni caso, ogni modifica dovrà essere tempestivamente comunicata a SEAB. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono altresì alla stazione appaltante contestualmente all'elenco nominativo e prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Inoltre per tutta la durata del contratto, l'appaltatore dovrà tenere un **registro presenze** nominativo, anche informatizzato, delle attività svolte dal personale dipendente esclusivamente riferito al presente appalto. Dal registro presenze devono essere registrate le ore effettuate giornalmente da tutto il personale, distinguendo tra soggetti svantaggiati e non e deve essere presente il riepilogo settimanale e mensile. In occasione della fatturazione mensile, dovrà essere trasmesso a SEAB il registro del mese di riferimento.

Inoltre, in fase esecutiva, come previsto nei CAM, la stazione appaltante richiederà per uno o più addetti al servizio, scelti a campione, la presa in visione dei contratti individuali.

In caso di inadempienza, si applicano le penali previste dal presente disciplinare, salvo grave, sistematica e persistente violazione dell'obbligo, tale da configurare inadempienza contrattuale, di gravità tale da impedire il raggiungimento della finalità di integrazione sociale prefissata da SEAB e idonea pertanto a configurare clausola risolutiva espressa, come previsto dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, è richiesto all'appaltatore quanto segue

garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; a tal fine si segnala che il CCNL individuato dall'ultimo Decreto direttoriale disponibile del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali (DD n. 14 del 19 marzo 2024 del Ministero del Lavoro Committente), è stato individuato come CCNL maggiormente rappresentativo per i Servizi Ambientali, il CCNL siglato il 18 maggio 2022 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali - Aziende pubbliche e private, stipulato da Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente, come rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL come rappresentanti dei lavoratori, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 [K540].

Alla data di redazione del presente progetto, il 9 dicembre 2025 è stata siglata una ipotesi di accordo tra le parti per il rinnovo di tale CCNL. Nell'elaborazione del presente progetto si è già tenuto conto degli incrementi contrattuali pattuiti in tale sede tra le parti. L'aggiudicatario è tenuto ad applicare il CCNL rinnovato, tenendo conto nella formulazione dell'offerta degli incrementi già noti. L'appaltatore può applicare il CCNL che ritiene adeguato alla propria organizzazione di impresa.

Ai fini dell'assunzione del provvedimento di aggiudicazione, nei casi di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è tenuto ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero altro CCNL di cui abbia dimostrato, prima dell'aggiudicazione, l'equivalenza delle tutele rispetto al CCNL Utilitalia, sia sotto il profilo normativo sia sotto il profilo economico.

- a) Ai sensi dell'articolo 119 comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, l'affidatario è altresì responsabile *in solido* dell'osservanza delle norme anzidette **da parte dei subappaltatori** nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- b) garantire la **stabilità occupazionale del personale impiegato**, come indicato al successivo art. 7 – CLAUSOLA DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE.
- c) **Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- d) **Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare

alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le altre previsioni di cui all'art. 57 e all. II.3 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, non sono applicabili al presente contratto in quanto contrastanti con la clausola di assorbimento del personale uscente, in quanto a seguito di approfondita istruttoria della società, è emersa l'incompatibilità di tale clausola con l'organico dell'operatore uscente da riassorbire privilegiando pertanto la stabilità occupazionale rispetto alle pari opportunità di genere e generazionali, utilizzando la deroga prevista dal DM 20 giugno 2023 della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, ricorrendo di fatto nel presente appalto i relativi presupposti.

Art. 7. CLAUSOLA DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 102 c.1 lett.a) del codice garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

In particolare, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e con le esigenze del nuovo servizio, il nuovo aggiudicatario si impegna espressamente e senza alcuna condizione e/o riserva ad assumere *ex novo* il personale già addetto in via ordinaria o prevalente ai medesimi servizi oggetto del presente affidamento, nel rispetto e nei termini di cui all'art. 6 del vigente CCNL UTILITALIA dei servizi Ambientali e delle ulteriori norme e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione, a far data dall'avvio del servizio suddetto da parte del nuovo aggiudicatario, rimanendo comunque libero di applicare, ove più favorevole, la clausola sociale prevista dal Ccnl da lui prescelto, L'elenco del personale del contraente uscente, impiegato nel precedente contratto nel quali erano inclusi anche i servizi oggetto del presente affidamento, e pertanto oggetto di clausola sociale di riassorbimento del personale, è allegato nella documentazione di gara.

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

In particolare il precedente contratto (cig 955258742B) prevedeva ulteriori servizi che non sono oggetto del presente affidamento e precisamente: servizio di spazzamento, il servizio di raccolta ingombranti, plastica e vetro in comuni vari.

Art. 8. STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'aggiudicazione, previa verifica dei requisiti di partecipazione, il contratto verrà stipulato con scrittura privata non autenticata.

Sono allegati di contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) Relazione generale illustrativa
- b) il presente capitolato -PARTE I AMMINISTRATIVA
- c) il capitolato - PARTE II TECNICA e relativi allegati
- d) il DUVRI
- e) l'offerta tecnica presentata in fase di gara dall'appaltatore
- f) l'offerta economica presentata in fase di gara dall'appaltatore
- g) la cauzione definitiva
- h) le polizze assicurative richieste nel presente capitolato

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, essendo l'aggiudicazione efficace ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del medesimo codice e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi **sessanta** giorni, anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) in caso di notificazione di ricorso avverso l'aggiudicazione, con contestuale istanza cautelare
- b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse del Committente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Il contratto **non può essere stipulato prima di trentadue giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nel caso in cui alla procedura di gara è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare al Committente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle due ipotesi sopra descritte costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti il contratto di appalto e ad esse conseguenti,

quali l'imposta di bollo. In particolare, il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'all. I.4 del Codice. Ai sensi dell'art. 2 del medesimo all. I.4 del Codice, il pagamento dell'imposta in sede di stipula del contratto ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 9. CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al **10** per cento dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 117 c. 2 del codice, per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia definitiva si applicano altresì le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. L'importo della garanzia è ridotta del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale.
- UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Tale ulteriore riduzione è cumulabile con la riduzione del 30% per possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, del -50% per micro, piccole e medie imprese e del -10% per fideiussioni verificabili telematicamente in quanto gestite con tecnologie basate su registri distribuiti ovvero sul sito internet dell'emittente.

Ai sensi dell'art. 117 c. 3 del codice, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e secondo le modalità previste nel presente articolo. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro 10 giorni dall'escussione totale o parziale, fornendone prova al SEAB; in caso di inottemperanza, SEAB procede alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Committente ha facoltà altresì di incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza

di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Fatto salvo quanto sopra previsto, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso il Committente per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 10. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto, anche per colpa lieve. Essa si accolla, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento del servizio o a causa ad esso connesse derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone ed esonera quindi il Committente da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa che eventualmente potesse venire intentata contro di essa.

L'appaltatore si fa interamente carico di ogni responsabilità inerente alla gestione del servizio, ivi compresa quella derivante dal mancato rispetto delle norme. L'appaltatore è inoltre responsabile

per gli infortuni del proprio personale addetto, che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito (D.Lgs. 81/2008).

L'appaltatore è responsabile verso il Committente dell'esatto e puntuale adempimento del contratto e dell'operato dei suoi dipendenti, ovvero dell'operato di quanti incaricati dall'impresa, anche in virtù di contratti di subappalto o sub-contratti.

Qualora per la riparazione dei danni causati dall'appaltatore nell'esecuzione del servizio si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno eventualmente provocato. Qualora l'Appaltatore non eseguisse tali opere o interventi di ripristino, è facoltà di SEAB, previa diffida ad adempiere indirizzata all'Appaltatore, farle eseguire l'ufficio, con addebito delle spese all'Appaltatore, tramite rivalsa sul primo pagamento utile.

In particolare, prima della sottoscrizione del contratto con il Committente, l'appaltatore dovrà produrre le seguenti polizze, debitamente quietanzate:

- polizza assicurativa, per danni a cose e animali e responsabilità civile RCT/RCO per un massimale assicurativo di almeno **€ 5.000.000,00** (cinquemilioni) per sinistro, per persona e per danni a cose. Tra i terzi devono essere espressamente ricompresa SEAB ed i suoi dipendenti, i terzi e dipendenti e addetti dell'Appaltatore e i proprietari dei centri di raccolta ove si esegue il servizio. Deve essere ricompreso altresì il danno biologico e le malattie professionali. La garanzia dovrà includere qualsiasi danno provocato a terzi durante l'esecuzione delle attività inerenti il contratto, compresi quelli da incendio e/o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui comunque detenute o gestite e quelli da inquinamento accidentale, nonché la responsabilità civile personale di tutti gli addetti alle operazioni. Dovrà essere inoltre garantita la copertura assicurativa per danni locativi ai centri di raccolta ove viene prestato il servizio di guardiana, per danni arrecati dal proprio personale alle strutture e agli impianti sia di SEAB sia degli enti proprietari dei centri di raccolta ove si esegue il servizio.
- polizza assicurativa RCA per un massimale assicurato minimo di **€ 10.000.000,00** (diecimilioni) per sinistro e per ciascun mezzo prescindere dai massimali assicurati, l'operatore economico affidatario è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tali massimali.

L'Affidatario dovrà fornire a SEAB, prima della stipula del contratto d'appalto e comunque prima dell'avvio del servizio in pendenza di contratto, copia conforme delle polizze assicurative stipulate con relativa quietanza di pagamento. Tutte le polizze devono rimanere attive per tutta la durata del presente contratto.

Nel caso di durata della polizza inferiore alla durata del presente contratto, l'appaltatore produrrà a SEAB tempestivamente le quietanze di pagamento per il rinnovo della polizza stessa, prima della scadenza delle medesime polizze.

L'Affidatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in relazione dell'esecuzione dei servizi affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi. L'Affidatario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso SEAB e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 11. OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'appaltatore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nei relativi allegati e nella relativa disciplina.

I Servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel presente capitolato – parte amministrativa e tecnica e l'appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Committente assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Committente o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'appaltatore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'affidamento in fase di gara per tutta la durata del contratto, fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'appaltatore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche alla stazione Appaltante della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di Ammissione.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i centri di raccolta dovranno essere eseguite senza interferire con le attività del personale di SEAB. L'appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante.

L'appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di

igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, l'appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

L'appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Committente.

L'appaltatore è tenuto a comunicare al Committente ogni **modificazione negli assetti proprietari**, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Nel caso in cui L'appaltatore abbia fatto ricorso **all'avvalimento**, ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, il Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il DEC accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

L'appaltatore, in particolare, oltre a quanto sopra indicato, è tenuto a:

- a) fornire le prestazioni nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal presente capitolato— parte amministrativa e tecnica;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti e i livelli di fornitura dei Servizi e dei Servizi Connessi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Committente di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

L'appaltatore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Committente.

Art. 12. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare anticipatamente a SEAB Spa tutte le circostanze ed i fatti che possono impedire un regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato (parte I amministrativa e parte II – tecnica).

Ai fini del controllo, l'Appaltatore è obbligato a fornire al RUP, al DEC e ai collaboratori, incaricati della vigilanza del contratto per conto di SEAB, tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso alle strutture dell'Appaltatore finalizzate al servizio in oggetto (cantiere/i, locali, uffici, magazzino, autorimessa, ecc.), disponendo inoltre affinché il personale addetto ai servizi fornisca tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

È fatto obbligo al personale di segnalare all'Appaltatore per la successiva comunicazione a SEAB Spa di tutte quelle circostanze, situazioni e fatti che possano in qualche modo impedire o dilazionare il regolare espletamento e la realizzazione dei servizi.

È inoltre fatto obbligo all'Appaltatore denunciare con immediatezza a SEAB Spa qualsiasi irregolarità inerente i servizi oggetto del presente Capitolato (discariche abusive, depositi di immondizie sulla strada, accumulo abusivo di materiali, presenza in modi e luoghi non consoni alle vigenti disposizioni di legge di rifiuti pericolosi ecc.), coadiuvando l'azione del personale comunale e fornendo tutte le indicazioni utili per un'opera di vigilanza e controllo, con particolare riferimento all'individuazione del contravventore.

La mancata segnalazione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore, di circostanze che possano condizionare negativamente l'esecuzione dei servizi, comporterà l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

Nel caso in cui l'Appaltatore svolga, sul territorio consortile e non, attività di raccolta e trasporto, smaltimento e recupero che riguardano tipologie di rifiuti esclusi dal presente Capitolato, dovrà preventivamente darne riscontro a SEAB. Per l'eventuale svolgimento dei suddetti servizi, non potranno essere utilizzati né personale né mezzi ed attrezzature previsti e indicati negli elaborati tecnici per lo svolgimento dell'insieme dei servizi regolamentati dal presente Capitolato anche se di proprietà dell'appaltatore, salvo espressa autorizzazione di SEAB; i servizi oggetto del presente Capitolato non dovranno conseguentemente subire alcun intralcio, danno o ritardo nel loro espletamento.

Per quanto ha attinenza con il presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire con solerzia tutti gli ordini e le disposizioni impartiti dal DEC, indipendentemente dalla forma o dalla modalità di richiesta, comprese le indicazioni verbali. Nel caso di rifiuto o di adempimento solo parziale a quanto richiesto, l'Appaltatore potrà essere fatto oggetto delle penali previste dal presente Capitolato, pur permanendo il diritto dello stesso di produrre adeguate precisazioni giustificative da inoltrare a SEAB secondo le modalità indicate nel presente capitolato, alla voce "Penali".

La gestione dei servizi dovrà essere inoltre effettuata, nel rispetto delle indicazioni vincolanti fornite al riguardo da SEAB Spa.

L'affidatario deve trasmettere a SEAB, via e-mail oppure su altro supporto informatico, in formato *.xls, con frequenza mensile e comunque entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo a quello di riferimento, i dati e le informazioni relativi all'andamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e delle raccolte differenziate.

Tali informazioni dovranno riguardare:

- a) le quantità di rifiuti raccolti, suddivisi per tipologia, per provenienza; tali dati dovranno essere divisi per Comune ed avere comunque un riepilogo totale dei rifiuti raccolti nei Comuni. Tali dati dovranno riportare il dettaglio giornaliero e riepilogo mensile;

- b) qualora richiesto, dettaglio di ulteriori aspetti organizzativi dei servizi e/o dei costi della manodopera

L'Affidatario dovrà prevedere uno spazio idoneo per conservare copia dei formulari di identificazione per il trasporto rifiuti e di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in merito alla gestione/trasporto dei rifiuti urbani, debitamente compilati in ogni parte e firmati, relativi all'anno precedente a quello di riferimento, dando la possibilità in qualsiasi momento a SEAB di eseguire le verifiche che ritenga opportune.

L'Affidatario dovrà fornire i dati consuntivi in un formato elettronico tale da permettere la loro importazione automatica verso il MUD. Tale formato dovrà essere concordato con SEAB.

Qualora nel corso del contratto sopraggiungano modifiche normative in merito alle comunicazioni agli Enti di controllo, l'Affidatario dovrà adeguarsi alle diverse modalità di invio dei dati necessari alla compilazione degli stessi senza oneri a carico di SEAB.

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni previste dal presente capitolato.

Per quanto concerne le informazioni che l'Affidatario deve fornire a SEAB nell'ambito del presente appalto, è facoltà di SEAB predisporre apposita modulistica che potrà essere integrata e/o modificata sulla base di nuove esigenze sopravvenute, senza che ciò costituisca oggetto di qualsivoglia pretesa da parte dell'Affidatario

Art. 13. ULTERIORI ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono totalmente a carico dell'Appaltatore e sono compresi nel corrispettivo d'appalto, senza dare origine a paramenti o pretese ulteriori, i seguenti oneri e spese:

Contratto - Atti vari

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (di copia, di registrazione ove richiesta dall'appaltatore, di bollo...), nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio di che trattasi.

Licenze e denunce

Tutte le spese per le procedure amministrative e per l'acquisizione delle eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, ecc., comunque indispensabili per l'esecuzione servizio.

Mano d'opera

Tutte le spese e gli oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la mano d'opera (assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, previdenza sociale INPS, ecc.); tutte le spese e gli oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della mano d'opera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative, dei regolamenti in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti di SEAB Spa, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi propri dipendenti.

Spese del servizio

Tutte le spese per l'organizzazione del servizio con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in controllo al bacino d'utenza, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti idonei alla raccolta, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine del contratto.

Sorveglianza e custodia

Tutte le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e dei manufatti sono a carico dell'Appaltatore. Si esclude, in ogni caso, qualsiasi compenso da parte di SEAB Spa per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzature e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore.

L'Appaltatore è inoltre responsabile di danni a materiali ed opere di altre ditte.

Egli dovrà pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutti i danni procurati a materiali e opere del committente o di terzi che, per imperizia o negligenza dei dipendenti, fosse danneggiato, riservandosi SEAB spa, in caso contrario, di addebitare i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste, oltre al pagamento degli interessi legali vigenti, il tutto senza pregiudizio per eventuali maggiori risarcimenti o diversi provvedimenti che possano essere di competenza di SEAB spa.

Condotta e assistenza tecnica

Tutte le spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà Comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione del servizio. L'obbligo è posto in capo all'appaltatore prima dell'avvio del servizio, disposto anche in pendenza di contratto, e in occasione di ogni eventuale sostituzione o cambiamento.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, fornire a propria cura e spese, e senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi ed i mezzi d'opera per:

- o misurazioni, rilievi, saggi, ecc., necessari all'espletamento del servizio;
- o controlli e verifiche di quanto compiuto da parte degli incaricati di SEAB spa;
- o misurazioni e rilievi necessari alla contabilizzazione del servizio.

Assicurazioni

Tutte le spese per le assicurazione previste dal presente capitolato e dalla norma, comprese le assicurazione sui veicoli e sui mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio

Attrezzature e mezzi

Sono inclusi nel servizio oggetto del presente appalto e sotto esclusiva responsabilità dell'appaltatore: fornitura e manutenzione dei mezzi necessari per l'erogazione del servizio; fornitura di carburante, lubrificanti e quant'altro sia necessario per il funzionamento dei mezzi necessari all'espletamento del servizio; manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché stipula delle assicurazioni di legge e assolvimento dell'imposta di bollo per tutti i mezzi utilizzati nell'espletamento del servizio; interventi di miglioria e manutenzione che dovessero rendersi necessari ad assicurare alle attrezzature, mezzi e strutture una perfetta funzionalità, la conservazione nel tempo, la prevenzione da avarie, il contenimento dei costi di esercizio; gestione del parco attrezzature, garantendo efficienza e funzionalità, effettuando tutte le eventuali sostituzioni nel caso si verificano rotture o furti.

Art. 14. PERSONALE IN SERVIZIO

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme legislative, al C.C.N.L. di competenza, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico del personale e sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, la sicurezza sul lavoro, la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni, ecc.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non abbia aderito alle associazioni di categoria o se i lavoratori dipendenti non abbiano aderito alle associazioni sindacali o abbiano receduto da esse.

L'Appaltatore medesimo solleva inoltre, espressamente, e rende indenne SEAB Spa ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta, avanzate a qualsiasi titolo dal personale d'impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli eventuali infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio dei servizi di cui al presente Capitolato.

Il personale dipenderà ad ogni effetto direttamente dall'Appaltatore, intendendosi con ciò, SEAB Spa del tutto estraneo al rapporto di lavoro instaurato anche dopo la cessazione dello stesso e per qualsivoglia causa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

Il personale dell'Appaltatore, con particolare riguardo a quello direttamente attivo nei servizi di raccolta domiciliare, deve collaborare nel fornire informazioni all'utenza sulle modalità di conferimento e farsi parte diligente nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti.

Il personale dovrà essere fornito di uniforme e di ogni DPI previsto dalla normativa vigente, inoltre dovrà essere dotato di distintivo con il nominativo ben visibile.

L'Affidatario è unico responsabile verso SEAB dell'esatto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e dell'operato dei propri dipendenti.

SEAB, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare, per giusta causa o giustificato motivo, l'allontanamento dal servizio del personale responsabile di comportamenti negligenti e/o di violazioni alle norme di sicurezza e/o di insubordinazioni o gravi mancanze, nonché di comportamenti scorretti con gli utenti del servizio o con il pubblico e/o di altre condotte non conformi alle norme contrattuali e/o di legge.

L'Affidatario dovrà fornire a SEAB, **entro 15 giorni dall'avvio del servizio**, l'elenco completo del personale operativo, tecnico ed amministrativo impiegato nella gestione dei servizi di cui al presente Capitolato e tenerlo costantemente aggiornato, con comunicazione scritta da inviarsi all'indirizzo PEC di SEAB.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 11 c. 6 del Codice, in caso di **inadempienza contributiva** risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è **operata una ritenuta dello 0,50 per cento**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso **di ritardo nel pagamento delle retribuzioni** dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto

inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Ai sensi dell'art. 119 c. c. 9 del Codice nel caso di formale contestazione delle richieste del RUP, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 15. CODICE DI COMPORTAMENTO, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO DI SEAB

Nell'esecuzione del contratto l'Appaltatore è tenuto a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori coinvolti a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, nonché al personale dei subappaltatori, subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolto nell'esecuzione del contratto gli obblighi e le prescrizioni disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165", dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice Etico di SEAB, per quanto compatibili, consultabili e scaricabili dal sito del committente.

Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile;

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente alla Prefettura ed a SEAB i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

L'appaltatore è tenuto a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non conferire incarichi ad ex dipendenti pubblici di SEAB che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 16. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La Ditta affidataria è tenuta all'osservanza della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nel rispetto del DUVRI posto a base di gara, da aggiornare all'occorrenza in corso di esecuzione.

Contestualmente all'avvio del servizio, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente consegnare a SEAB la documentazione prevista dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i, ed il piano di sicurezza aziendale relativo ai servizi attivati e sottoscrivere il verbale di coordinamento per la sicurezza, previsto dal DUVRI.

Art. 17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

SEAB, ai sensi dell'art. 15 del Codice, ha nominato un Responsabile Unico di Progetto (RUP), che assicura il completamento del contratto nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del Codice e tutte le attività comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

Ai sensi dell'art. 114 c. 1 del Codice, l'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. In particolare, il RUP espleta le seguenti funzioni, durante tutta la fase esecutiva, fino all'avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità finale:

- a) autorizza il DEC alla consegna del servizio
- b) cura il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi programmati di realizzazione dell'intervento;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure di competenza di SEAB connesse all'esecuzione del contratto;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi a SEAB;
- e) sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- f) fornisce a SEAB i dati e le informazioni relativi a tutta la fase esecutiva dell'intervento, compresa la successiva fase di verifica della conformità, alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- g) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte dell'appaltatore;
- h) approva le modifiche necessarie per l'esecuzione del contratto, sottoponendole alla successiva approvazione di SEAB, per la necessaria copertura di bilancio;
- i) applica le penali;
- j) propone la risoluzione del contratto, ove necessaria;
- k) emette i certificati di pagamento, previa acquisizione dei SAS del DEC e del certificato di verifica di conformità finale.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto e ne accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate, art.114 del D.Lgs 36/2023.

Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a. la qualità del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e l'adeguatezza delle prestazioni nell'esecuzione del contratto;
- b. il rispetto delle tempistiche e delle modalità di esecuzione del servizio;
- c. l'adeguatezza dei mezzi e delle attrezzature utilizzate;
- d. l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e. il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- f. l'effettiva attivazione dei laboratori protetti.

Gli esiti dei controlli effettuati dal DEC risultano da appositi processi verbali.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 114 e allegato II.14 del d.lgs 36/2023, il RUP e il DEC, al fine di assolvere alle funzioni sopraindicate, oltre agli altri compiti loro espressamente attribuiti dal presente capitolato e dalla legge, effettuano il controllo sull'esecuzione del contratto, anche mediante visite ispettive e sopralluoghi ispettivi a sorpresa, senza preavviso, in tutti i luoghi ove si svolge il servizio, con ogni più ampio potere ispettivo e di controllo di mezzi e attrezzature utilizzati dall'appaltatore, dai subappaltatori o altro personale a qualsiasi titolo coinvolto nell'esecuzione del servizio. Il RUP, anche con l'ausilio del DEC, ha inoltre ogni più ampio potere di richiesta documentale e di esibizione certificativa connessa all'esecuzione del servizio, nei confronti dell'appaltatore, del subappaltatore e di ogni altro soggetto a qualsiasi titolo coinvolto nell'esecuzione del servizio.

L'appaltatore, i subappaltatori o altro personale a qualsiasi titolo coinvolto nell'esecuzione del servizio hanno l'onere di consentire in ogni momento, anche senza preavviso, al RUP, al DEC e ai loro collaboratori o incaricati l'accesso agli ambienti di esecuzione del servizio, nonché l'ispezione ai propri mezzi e alle proprie attrezzature, collaborando attivamente con il RUP e con il direttore dell'esecuzione del contratto e con i loro collaboratori, fornendo ogni documento o certificato richiesto.

In caso di rilievi facenti seguito all'attività di controllo, il RUP farà pervenire all'Appaltatore, per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC), osservazioni sulle irregolarità riscontrate nell'esecuzione del servizio. Se entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione del RUP, l'Appaltatore non fornisce alcuna giustificabile controdeduzione e non ponesse rimedio alle violazioni riscontrate, il RUP propone a SEAB, senza ulteriore avviso, di applicare le penalità previste dal presente capitolato, oppure di procedere, qualora ne ricorrano gli estremi, alla risoluzione del contratto, secondo i tempi e i modi indicati nel presente capitolato.

Ai sensi dell'articolo 114 c. 8 del codice, SEAB, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti al DEC con funzioni di direttore operativo per coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di controllo sopra richiamate.

Art. 18. AVVIO DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 31 dell'All. II.14 del codice, il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dal responsabile dell'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) i locali presso gli ecocentri, ove deve essere svolta l'attività di guardiana, con consegna delle chiavi degli ecocentri, con relative attrezzature presenti in loco, dove si svolge l'attività, in ambienti condivisi;
- b) le aree di esecuzione del servizio
- c) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione da SEAB, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Con la consegna del servizio, l'appaltatore prende in carico tutti i contenitori distribuiti alle utenze, ai fini delle successive attività di controllo, manutenzione ed eventuale sostituzione.

Ai sensi dell'art. 17 c. 8 del Codice, previa autorizzazione del RUP, DEC può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, anche prima della stipula del contratto, al fine di garantire l'attivazione del servizio senza soluzione di continuità con la gestione precedente. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza.

Quando è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinati dal DEC.

Art. 19. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 c. 1 del Codice, fermo quanto previsto dal presente capitolato in relazione alle clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) **nelle seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili:**

a.1) SEAB si riserva la facoltà di *estendere* il servizio di raccolta carta e/o cartone (EER 200101) e/o il servizio di raccolta cartone (EER 150101) e/o il servizio di raccolta verde (EER verde 200201 ad una nuova area territoriale (nuovo Comune), ad un nuovo quartiere, frazione o porzione di territorio, oppure di prevedere il servizio di guardiania a ulteriori ecocentri, non previsti nel presente capitolato, oppure l'estensione dell'orario del servizio di guardiania, mediante incremento del personale in servizio oppure l'incremento delle ore di servizio del personale esistente. In particolare, durante l'esecuzione del contratto, si informa che l'ecocentro di Biella potrà essere trasferito in nuova area, con attivazione della presente clausola.

Dalla data di modifica del contratto, nel senso ampliativo sopraindicato, l'appaltatore è tenuto ad espletare il medesimo servizio anche nel territorio oggetto di modifica estensiva. Il canone relativo verrà conseguentemente adeguato in aumento, sulla base dei seguenti prezziari, che saranno assoggettati al medesimo ribasso offerto in fase di gara:

- o **Servizio aggiuntivo di raccolta carta e/o cartone (EER 200101) e servizio di raccolta cartone (EER 150101)** per la quantificazione dell'incremento del canone mensile relativo al servizio di raccolta carta e del canone mensile relativo al servizio di raccolta cartone eventuale aggiuntivo, in relazione a ciascun eventuale Comune richiedente, verranno utilizzati i seguenti prezzi unitari a base d'asta, al netto del ribasso offerto in fase di gara, da moltiplicarsi per le ore mensili stimate di impiego dei mezzi/di servizio del raccoglitore:

- o *Fornitura di un mezzo compattatore grande con autista patente c: € 79,00/ora*
- o *Fornitura di un mezzo compattatore medio con autista raccoglitore patente b: € 59,00/ora*
- o *Fornitura di un mezzo compattatore piccolo/vasca con autista raccoglitore patente b: € 41,00/ora*
- o *Mezzo tipo "gasolone"/ape autista operatore ecologico/raccoglitore con patente b: € 30,00/ora*
- o *Raccoglitore: € 24,00/ora*

Le ore mensili stimate di impiego dei mezzi/di servizio del raccoglitore, terranno conto del volume di materiale da raccogliere, dalle caratteristiche territoriali del singolo comune da servire e dalle frequenze richieste dal Comune. Il canone mensile così determinato rimarrà fisso e invariabile, fino a fine contratto, salvo adeguamento dei prezzi, secondo quanto previsto dal presente capitolato. La quantificazione verrà effettuata in contraddittorio con l'appaltatore.

- o **Servizio aggiuntivo raccolta verde:** per la quantificazione del canone mensile relativo all'eventuale servizio aggiuntivo svolto da una squadra di due operatori con mezzo con ragno, verrà utilizzato il costo unitario €/ora raccolta verde, calcolato sulla base d'asta di 76,00 €/ora al netto del ribasso d'asta offerto, da moltiplicarsi per il numero di ore mensili di servizio richiesto, tenendo conto anche del progetto organizzativo offerto in fase di gara. Il canone mensile così determinato rimarrà fisso e invariabile, fino a fine contratto, salvo adeguamento dei prezzi.
- o **Ampliamento del servizio di guardiania di ecocentri:** nel caso in cui fosse necessario aumentare le ore di servizio in un ecocentro esistente, il relativo canone mensile verrà proporzionalmente incrementato, tenendo conto delle ore aggiuntive richieste e del seguente prezzo orario, decurtato del ribasso offerto in fase di gara:
 - o servizio di guardiania: € 24,00/ora

Nel caso di attivazione di un nuovo ecocentro, il relativo canone mensile verrà calcolato tenendo conto delle ore di servizio che verranno richieste, al prezzo orario sopra indicato, oltre all'importo di € 120,00 per oneri da DUVRI non soggetti a ribasso per singolo ecocentro nuovo.

Ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, le modifiche ampliative di cui **al punto a.1)** sopra indicate potranno verificarsi nella misura del 30% aggiuntivo rispetto all'importo contrattuale. Di tale opzione, si è tenuto conto nell'individuazione dell'importo massimo stimato del contratto, ai sensi dell'art. 14 c. 4 del Codice.

a.2) SEAB si riserva la facoltà di ridurre i servizi nei seguenti casi:

- I. qualora uno o più Comuni intendessero **revocare uno o entrambi i servizi di raccolta differenziata di carta e/o cartone o il servizio di raccolta differenziata del cartone** a SEAB, SEAB procederà a modificare il contratto in essere in diminuzione, riducendo il relativo servizio e riducendo l'importo del contratto del valore corrispondente ai canoni mensili relativi, come offerti in fase di gara, per il periodo contrattuale rimanente.
- II. **riduzione del servizio di guardiania di ecocentri:** nel caso in cui fosse necessario ridurre le ore di servizio in un ecocentro esistente, il relativo canone mensile verrà proporzionalmente diminuito, tenendo conto delle ore ridotte richieste e del seguente prezzo orario, decurtato del ribasso offerto in fase di gara, come sopra indicate in caso di aumento. Nel caso di dismissione di un ecocentro affidato, per cui è richiesto il servizio di guardiania, non sarà dovuto il relativo canone, senza che nulla abbia a che pretendere l'appaltatore.
- III. **facoltà di eliminazione, parziale o totale, del servizio del verde e/o della squadra jolly:** qualora i Comuni interessati al servizio di raccolta del verde decidano di aderire dalle modalità proposte dal Piano d'Ambito, prevedendo il ritiro della frazione verde mediante bidoni carrellati anziché mediante i big bag previsti nell'attuale servizio, SEAB si riserva la facoltà di internalizzare il servizio di raccolta differenziata del verde nei comuni relativi e/o di sospendere gli interventi della squadra jolly, assumendone il proprio la gestione e riducendo le relative prestazioni a carico dell'Appaltatore. Alla conoscenza attuali di SEAB, non si prevede che i Comuni interessati possano attivare le nuove modalità prima del gennaio 2027.

Ai sensi dell'art. 120 c. c. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, le eventuali riduzioni di cui al precedente punto a.2) potranno verificarsi nella misura massima del **-20% dell'importo** del contratto iniziale,

senza che l'appaltatore possa invocare la risoluzione del contratto né la rinegoziazione dello stesso. La riduzione avverrà, tenendo conto di quanto sopra, stessi patti e condizioni del contratto iniziale.

b) **per la sopravvenuta necessità di servizi o forniture supplementari**, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; *(in tal caso il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice)*. In tal caso, ai fini del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato e la stazione appaltante pubblica un avviso della intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente tutte le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84 del Codice.

c) **per le varianti in corso d'opera**, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte del Committente. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; *(in tal caso il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice)*. Anche in tal caso, ai fini del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato e la stazione appaltante pubblica un avviso della intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84 del Codice.

d) **se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:**

1. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del Codice;
2. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 120 c. 3 del Codice, il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto sopra previsto, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Anche in tal caso, ai fini del calcolo del prezzo, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

Ai sensi dell'art. 120 c. 5 del Codice, sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente

la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi quanto previsto dall'art. 120 commi 1 e 3 del Codice, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, se sopravvengono circostanze **straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto**, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'appaltatore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito di tali risorse, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui al presente paragrafo rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per se', la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a **tre mesi**. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP e successivamente approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del Codice.

Il RUP provvede, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, ad adempiere agli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, individuati dall'allegato II.14 del Codice.

Art. 20. PAGAMENTI

L'affidatario provvede ad emettere mensilmente in via posticipata fattura elettronica in regime IVA SPLIT PAYMENT, corredata delle informazioni di cui all'art. 12 del Presente Capitolato – parte I amministrativa.

La rata mensile è quantificata forfettariamente come somma dei compensi mensili forfettari, determinati per ciascun Comune servito e per ciascun servizio affidato, come risultante da offerta economica di dettaglio presentata in fase di gara dall'aggiudicatario, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, relativi al servizio di guardiania delle stazioni di conferimento, come quantificati da SEAB e indicati nel bando di gara.

Ai fini del pagamento del corrispettivo mensile, l'appaltatore trasmette al DEC **comunque entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo** a quello di riferimento, via e-mail oppure su altro supporto informatico, in formato imm modificabile (.pdf) e modificabile (.xls o foglio di calcolo in altro formato):

- **elenco delle prestazioni effettuate e dei relativi corrispettivi**, distinti per ciascun Comune servito e per ciascun servizio affidato, come risultante da offerta economica di dettaglio presentata in fase di gara dall'aggiudicatario, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, relativi al servizio di guardiania.
- **dati ai sensi dell'art. 12:** le quantità di rifiuti raccolti, suddivisi per tipologia, per provenienza, tali dati dovranno essere divisi per Comune ed avere comunque un riepilogo totale dei rifiuti raccolti nei Comuni. Tali dati dovranno riportare il dettaglio giornaliero e riepilogo mensile;
- qualora richiesto, **dettaglio di ulteriori aspetti organizzativi** dei servizi e/o dei costi della manodopera
- **registro presenze nominativo** del mese di riferimento, ai sensi dell'art. 6. Dal registro presenze devono essere registrate le ore effettuate giornalmente da tutto il personale, distinguendo tra soggetti svantaggiati e non e deve essere presente il riepilogo settimanale e mensile
- **fattura pro forma**

Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione del contratto accerta la completezza e correttezza di quanto trasmesso dall'appaltatore, accerta la regolarità delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato e all'offerta tecnica presentata dall'affidatario in fase di gara ed emette lo **Stato di Avanzamento del Servizio**, trasmettendolo immediatamente al RUP, al fine della liquidazione del corrispettivo. Il RUP emette il certificato di pagamento, previa acquisizione di DURC regolare di appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro 7 giorni dall'emissione del SAS.

Il RUP trasmette all'appaltatore lo Stato di Avanzamento del Servizio e il Certificato di pagamento, al ricevimento dei quali l'appaltatore trasmette tramite SDI la relativa fattura. L'appaltatore non può emettere fattura prima dell'emissione dello Stato di Avanzamento del Servizio da parte del DEC.

I pagamenti saranno altresì subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art.48-bis del DPR 602 del 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006

n. 262, convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2006 e s.m.i. e SEAB, per il pagamento di importi superiori a cinquemila euro, verifica in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento di quanto dovuto eventualmente al fisco e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il pagamento avviene entro 30 giorni da ricevimento fattura elettronica per il mese di riferimento, previo positivo espletamento delle verifiche di cui sopra.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta approvazione da parte dei SEAB del certificato della verifica di conformità e dalla costituzione di una **cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla rata di saldo**, art. 117 c. 9 del d.lgs 36/2023, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 21. REVISIONE DEL PREZZO

Il prezzo del servizio oggetto del presente appalto, di cui all'art.1 del presente capitolato, sarà assoggettato alla revisione periodica prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 commi 2, 2 bis e s.m.i., fatte salve disposizioni specifiche e puntuali di regolamentazione della disciplina entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, al fine di tutelare il sinallagma contrattuale, il prezzo è soggetto a revisione, nei casi e con le modalità di seguito specificate.

La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, **superiore al 5 (cinque) per cento** dell'importo complessivo e opera nella misura **dell'80 (ottanta) per cento** della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizza il seguente indice sintetico elaborati dall'ISTAT:

$$PC [00ST]*5\% + PPS [494]*35\% + IR [38]*60\%$$

Così definiti:

- indici dei prezzi al consumo 5% PC [00ST] (indice generale NIC senza tabacchi);
- indici dei prezzi alla produzione dei servizi 35% PPS [494] (trasporto di merci su strada e servizi di trasloco) e

- indici delle retribuzioni contrattuali orarie 60% IR [38] (attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali), di cui al CPV 90511000-2 individuato dalla stazione appaltante, nel rispetto dell'art. 11, commi 2, lettera c) e 3, della SEZIONE III, dell'allegato II.2-bis, del Codice.

Al tal fine, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.2.bis del D.lgs. 36/2023 e s.m.i, all'aggiornamento degli indici stessi, il RUP di SEAB procede all'accertamento della variazione del sistema ponderato dei tre indici, registrabile dal mese di aggiudicazione ($t=0$) all'ultimo mese disponibile ($t=1,2,3,\dots$), procedendo come segue:

- i. accerta, con periodicità trimestrale, sulla base delle rilevazioni ISTAT disponibili, la variazione percentuale di ciascuno dei tre indicatori ISTAT sopra indicati, nell'ultimo trimestre disponibile ($t=1, 2, 3,\dots$) rispetto al mese di aggiudicazione ($t=0$). In caso di sospensione o di proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1 c. 3 dell'Allegato I.3 (in caso di sospensione dei termini a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo), dell'art. 1 c. 4 dell'Allegato I.3 (in caso di proroga dei termini per intervenuta verifica di anomalia dell'offerta) e dell'art. 1 c. 5 dell'Allegato I.3 (in caso di eccezionale e motivata proroga dei termini disposta dal RUP), il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, pari a nove mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara, trattandosi di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. a) del predetto Allegato.
- ii. calcola la variazione complessiva del sistema ponderato dei tre indici nell'ultimo trimestre disponibile ($t=1, 2, 3,\dots$) rispetto al mese di aggiudicazione ($t=0$), effettuando la media ponderata delle variazioni dei tre indici, come accertate al precedente punto i., utilizzando come criterio di ponderazione l'incidenza percentuale di ciascun indicatore, come sopra indicata
- iii. Qualora la variazione complessiva dell'indice sintetico, calcolata al precedente punto ii., sia superiore al 5% del prezzo di aggiudicazione in aumento o in diminuzione, il prezzo di aggiudicazione subisce un aumento o una diminuzione, a seconda dei casi, pari all'80% della variazione dell'indice sintetico eccedente il suddetto 5%.
- iv. Qualora la variazione complessiva dell'indice sintetico, calcolata al precedente punto ii. sia pari o inferiore al 5% in aumento o in diminuzione, non si applica alcuna variazione al prezzo.

Qualora la variazione dell'indice complessiva dell'indice sintetico, calcolata al precedente punto ii, sia superiore al 5% del prezzo di aggiudicazione in aumento o in diminuzione, il RUP lo comunica all'Impresa Appaltatrice, indicando la percentuale di conseguente incremento/decremento del prezzo per le prestazioni da eseguire.

SEAB procederà al pagamento mensile del corrispettivo ai prezzi contrattuali per tutta la durata del contratto. SEAB al pagamento dell'incremento ISTAT maturato a favore dell'appaltatore cumulativamente in unica soluzione con periodicità annuale, come segue:

- con il pagamento relativo all'ultimo mese di ciascuna annualità di servizio: saranno liquidati gli eventuali incrementi del prezzo maturati nell'anno di servizio appena trascorso e calcolati come sopra indicato.

Art. 22. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 22.1 Subappalto

Si definisce subappalto qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del Codice, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione del contratto.

Considerato che il servizio di raccolta rifiuti è incluso nelle attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1 c. 52 del D.Lgs. 190/2012, e per espressa volontà di SEAB nel perseguire finalità di rispetto della legalità nel territorio di propria competenza, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del proprio Codice Etico, le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto devono essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. "*White list*") ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Non è ammesso, ai sensi del comma 17, articolo 119 del Codice, il cosiddetto "subappalto a cascata", in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura, della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, oltre che un continuità nel tempo dei lavoratori protetti, ai fini di una migliore integrazione sociale dei soggetti in difficoltà inseriti nell'organico dell'appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente appalto.

L'affidamento in subappalto è comunque consentito soltanto ove previamente indicato in fase di partecipazione alla procedura di gara e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice. In tal caso, la domanda di autorizzazione del subappalto deve pervenire almeno 20 giorni prima la data stimata per l'inizio delle relative prestazioni, completa di quanto segue:

- a) copia conforme del contratto di subappalto, con l'indicazione puntuale sotto il profilo prestazionale ed economico delle prestazioni affidate in subappalto, a pena di irricevibilità dell'istanza. Il contratto deve contenere, a pena di impossibilità di essere autorizzato:
 - a. la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
 - b. l'inserimento di clausole di revisione prezzi previste in coerenza con le clausole di revisione dei prezzi previste nel presente capitolato ai sensi dell'art. 60 c. 2 del Codice
 - c. l'obbligo, per il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.
- b) Dichiarazione di equivalenza delle tutele prestata dal subappaltatore, qualora utilizzi un CCNL diverso da quello indicato nel presente capitolato

- c) E-dgue.xml rilasciato dal subappaltatore, redatto su modello e-dgue request fornito da SEAB, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 94, 95, 96 del Codice, della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte dalla Legge per l'esercizio dell'attività oggetto di subappalto.
- d) Dichiarazione dell'appaltatore circa l'esistenza di eventuali situazioni di controllo con il subappaltatore
- e) Dichiarazione del subappaltatore attestante la propria qualità di micro o piccola impresa ovvero di media o grande impresa. (rif. Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003). Qualora il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, dichiarazione resa dallo stesso circa la volontà di essere pagato direttamente dal Committente, indicando in tal caso il c/to c/te ove effettuare il pagamento, ovvero dichiarazione di rinuncia al pagamento diretto, ai sensi dell'art. 119 c. 11 del Codice. La dichiarazione può essere contenuta anche nel contratto di subappalto.
- f) Dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'avvenuta verifica, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lett. a) e dell'All. XVII del d.lgs 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche, dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore (dichiarazione contenuta nel modello di istanza).
- g) Dichiarazione del subappaltatore relativa al conto corrente, anche più di uno, dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 3 agosto 2010, n. 136, all'esecuzione del subappalto
- h) dichiarazione del subappaltatore di iscrizione nella white list, tenuta ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013 presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo, indicandone gli estremi al fine di consentirne la verifica oppure, qualora il subappaltatore abbia fatto domanda di iscrizione e non sia ancora iscritto nelle citate white list, informazione antimafia di data non anteriore a dodici mesi, ovvero, ove non posseduta, deve indicare i nominativi e le generalità dei soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, ivi compresi quelli dei relativi familiari maggiorenni conviventi con gli stessi al fine di consentire all'Istituto lo svolgimento delle relative verifiche.

Il Committente autorizza il subappalto laddove:

- a) l'istanza di autorizzazione sia completa di tutto quanto sopra indicato
- b) il contratto di subappalto contenga una indicazione puntuale sotto il profilo prestazionale ed economico delle prestazioni affidate in subappalto, riporti il CIG del contratto d'appalto e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
- c) il contratto di subappalto preveda i costi per la sicurezza e per la manodopera senza alcun ribasso, riporti clausole di revisione dei prezzi coerenti con quelle previste nel presente capitolato ai sensi dell'art. 60 c. 2 del Codice e l'obbligo di applicazione del CCNL indicato nel presente capitolato ovvero un CCNL equivalente sotto il profilo normativo e retributivo.
- d) sia stato verificato il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 94, 95 e 98 e dell'art. 100 del Dlgs. 36/2023 e s.m.i. per l'espletamento delle prestazioni affidate in subappalto, tramite FVOE, nonché sia stata effettuata la verifica del possesso dell'iscrizione nelle White List o, in assenza, l'avvenuta domanda di iscrizione e l'acquisizione di informativa prefettizia liberatoria.

Il Committente rilascia l'autorizzazione al subappalto entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'istanza completa di tutto quanto sopra indicato, salva interruzione dei termini e salvo

proroga nei casi in cui l'istruttoria lo richieda. Qualora il subappalto sia di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto, i termini di rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

In caso di modifica dell'importo del subappalto, anche per incremento del servizio subappaltato e del relativo corrispettivo, l'Appaltatore è tenuto a richiedere un'autorizzazione integrativa.

Non configurano attività affidate in subappalto a terzi i subcontratti inerenti servizi prestati a favore dell'Appaltatore e non direttamente del Committente, quali – a titolo esemplificativo – la raccolta e analisi laboratoriale e non laboratoriale delle frazioni merceologiche, con produzione dell'esito delle analisi stesse. L'Appaltatore comunica al Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidati. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Nei sub-contratti è obbligatorio l'inserimento delle medesime clausole di revisione dei prezzi previste nel presente capitolato previste nel presente capitolato ai sensi dell'art. 60 c. 2 del Codice. Con riferimento ai sub-contratti non subappalti di cui al presente comma, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge, restando inteso che il Committente si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Ai sensi dell'allegato II.14 del Codice, con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto e in sub-contratto non subappalto il DEC, anche mediante i propri collaboratori, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Committente ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgono effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, a comunicare eventuali inadempienze al RUP, che invia le relative contestazioni all'appaltatore

L'appaltatore e il subappaltatore sono **responsabili in solido** nei confronti del Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente paragrafo.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. E', altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12

dell'art. 119 del Codice. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'aggiudicatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di **ritardo nel pagamento delle** retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del Codice e il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro tale termine, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Ai sensi dell'art. 119 c. 9 del Codice nel caso di formale contestazione delle richieste del RUP, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In particolare, ai sensi dell'art. 11 c. 6 del Codice, in caso di **inadempienza contributiva** risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione del Committente, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione previste dal Codice.

SEAB rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art.100 c.1 del codice all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la prestazione di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Art. 22.2 Divieto di cessione del contratto

É fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

Art. 22.3 Cessione dei crediti

É ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti del Committente nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo del presente Appalto sono efficaci e opponibili al Committente qualora lo stesso Committente non le rifiuti con

comunicazione da notificarsi all'I.A. cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione, ai sensi dell'art. 40 del DL 19/2024, di modifica dell'art. 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici.

In ogni caso il Committente, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in base al contratto con la stessa stipulato.

È fatto divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Art. 23. SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i, quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, e lo inoltra entro cinque giorni, al RUP.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse; la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Committente si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Quando successivamente all'avvio del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'appaltatore prosegue le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni totali o parziali del contratto, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del contratto, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa del contratto.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del contratto disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, sul verbale di sospensione e di ripresa, come sopra indicato, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del codice.

Art. 24. VIGILANZA E CONTROLLO

Ai fini del presente Capitolato la vigilanza ed il controllo sui servizi in gestione competono a SEAB per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni ed interni, di igiene urbana e sanità, di polizia urbana, di circolazione e traffico.

SEAB Spa potrà disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio l'ispezione sugli automezzi, attrezzature, impianti, locali e uffici utilizzati dall'appaltatore, ecc. e su quant'altro fa parte dell'organizzazione dei servizi al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanandi in materia nel periodo di durata del contratto.

Per la funzionalità del controllo, l'Appaltatore è obbligato a fornire al personale di SEAB incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, disponendo inoltre affinché il personale addetto ai servizi fornisca tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa; SEAB Spa potrà caso per caso chiedere l'intervento specialistico al personale appartenente all'ARPA, agli Uffici Tecnici Comunali, a soggetti terzi in genere.

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento di competenza di SEAB, saranno poste a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese sostenute da SEAB spa per ispezioni, controlli e perizie necessarie.

L'azione di controllo e vigilanza da parte di SEAB non implicherà per lo stesso alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato né manleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

Art. 25. PENALI

L'Affidatario è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali. In caso di inadempienza si applicano le seguenti penali:

- a. mancato rispetto della frequenza di passaggio, dopo la terza ammonizione scritta (riferita anche a utenze diverse):** penale di € 10,00 per punto di raccolta
- b. mancata o irregolare consegna al centro di recupero/riciclaggio:** penale da € 1.000,00 a € 1.500,00
- c. riduzione delle ore di impiego di personale svantaggiato, rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta (emersa anche a fronte di verifiche fiscali o amministrative):** penale nella misura di 30,00 € per ciascuna ora/uomo non lavorata
- d. utilizzo di personale non regolarmente assunto (emersa anche a fronte di verifiche fiscali o amministrative):** penale di € 1.500,00
- e. utilizzo di personale non fornito di DPI:** penale di € 500,00 per ogni infrazione accertata
- f. per il mancato servizio per un'intera giornata** si applicherà la trattenuta pari al doppio del costo giornaliero del servizio/raccolta non eseguita, con riferimento all'area territoriale oggetto di omesso servizio e con un minimo di € 500,00
- g.** qualora il mancato servizio per una intera giornata, di cui al precedente punto, sia causato non da colpa o negligenza dell'appaltatore, ma consegua da cause terze, non comunicate tempestivamente a

SEAB, verrà applicata una penale per **mancata tempestiva comunicazione al RUP di eventi che possono influire sulla corretta esecuzione del servizio**, nella misura ridotta pari al 20% della penale applicabile ai sensi del precedente punto.

- h. mancato rispetto della programmazione dei servizi prevista dal presente capitolato o richieste dal RUP/DEC** (modalità organizzative e/o tempi di esecuzione): sanzione da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille);
- i. per ogni mezzo mancante nel servizio e/o per ogni operatore mancante o non adeguatamente sostituito nell'ambito della stessa giornata:** sanzione da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per giornata;
- j. per omessa manutenzione/sostituzione di un contenitore danneggiato dall'Affidatario:** sanzione da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni contenitore e per ogni giorno di ritardo nella manutenzione a partire dal decimo giorno decorrente dalla comunicazione scritta di richiesta di intervento. Qualora le condizioni del contenitore fossero tali da pregiudicarne gravemente o renderne impossibile l'utilizzo, l'Affidatario provvederà alla sostituzione entro la prima raccolta successiva alla segnalazione. In mancanza si applicherà la sanzione nella misura massima giornaliera di 150,00 € a contenitore non sostituito;
- k. per mancata o cattiva esecuzione nei lavaggi-disinfezioni di contenitore:** sanzione pari a € 20,00 (venti) per ogni infrazione accertata;
- l. per ritardi nella consegna di contenitori alle utenze:** sanzione pari a € 25,00 (venticinqu) per ogni giorno di ritardo;
- m. per mancata pulizia del suolo da rifiuti fuoriusciti o dispersi dai contenitori non successivamente risolta entro le 48 ore:** sanzione pari a € 25,00 (venticinque) a infrazione accertata;
- n. in caso di utilizzo di mezzi o attrezzature (ordinari o sostitutivi) non rispondenti ai requisiti richiesti nel presente Capitolato o dall'offerta tecnica presentata in fase di gara:** sanzione da un minimo di € 150,00 (centocinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per giornata e per mezzo o attrezzatura;
- o. per la presenza di frazioni estranee nei contenitori del centro di raccolta, dovuta ad una mancanza di controllo da parte dell'operatore preposto alla gestione:** sanzione da un minimo di € 500 (cinquecento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille);
- p. per appropriazione di rifiuti recuperabili il cui compenso è incassato da SEAB:** sanzione da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille);
- q. per inadeguato stato di manutenzione dei mezzi e attrezzature impiegate nella raccolta domiciliare:** sanzione da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per singolo mezzo o attrezzatura e singolo giorno di inadempienza;
- r. per mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dei centri di raccolta in gestione autonoma:** sanzione da un minimo di € 200,00 (duecento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille);
- s. servizio di guardiania dei centri di raccolta non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato:** sanzione da un minimo di € 1.000,00 (mille) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila);

- t. per omessa reperibilità del Responsabile del servizio o dei vari referenti territoriali a seguito di chiamata telefonica seguita da PEC:** da un minimo di € 150,00 (centocinquanta) ad un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento);
- u. per ritardo nella consegna della documentazione amministrativa-contabile (report, formulari, comunicazioni periodiche previste nel presente Capitolato):** sanzione di € 50,00 per ogni giorno di ritardo
- v. per mancata o scorretta compilazione dei registri di carico e scarico (secondo quanto previsto dalla normativa vigente):** sanzione da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille);
- w. per mancata o intempestiva collaborazione con i competenti Uffici Comunali e/o per comportamento scorretto del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti, del personale Comunale e del personale di SEAB:** sanzione da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille);

Per qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali e delle norme di legge non espressamente indicati nel presente articolo potrà essere applicata una penalità da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), in funzione della gravità.

In caso di recidiva nei 30 giorni precedenti le sanzioni sopra indicate saranno comminate in misura doppia.

Le infrazioni potranno essere accertate dal RUP o dal DEC, anche mediante l'operato di propri collaboratori, oppure su segnalazione dell'utenza, dei Comandi di Polizia Municipale o degli Uffici Comunali.

Il RUP provvede a formulare tramite PEC la contestazione all'Affidatario, tempestivamente e comunque non oltre 7 (sette) giorni dall'eventuale segnalazione di terzi, se non formulata autonomamente. L'Affidatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al RUP entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute idonee a sollevare l'appaltatore da ogni responsabilità o in assenza di controdeduzioni dell'Affidatario entro il termine sopraindicato, il RUP applica le penali di cui al presente articolo a valere sul primo pagamento utile e, in caso di incapienza, a valere sulla cauzione definitiva presentata. L'affidatario ha l'obbligo di reintegro della cauzione entro il termine di 10 giorni. In caso siano pervenute controdeduzioni entro i termini sopraindicati, il RUP ne valuta la fondatezza e idoneità, ai fini dell'applicazione e della quantificazione dell'ammontare delle penali.

L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per le attività eventualmente eseguite d'ufficio sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, SEAB avrà diritto a rivalersi sulle somme dovutegli, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 10 (dieci) giorni.

Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere debitamente documentate o dimostrate dall'Affidatario. L'applicazione delle penalità o delle trattenute come sopra descritte non pregiudica il diritto di rivalsa di SEAB nei confronti dell'Affidatario per eventuali maggiori danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Affidatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell'importo del contratto. In caso di raggiungimento di tale valore, la stazione appaltante, si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempienza contrattuale dell'appaltatore.

Art. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 121 del Codice, SEAB può risolvere il presente contratto durante il periodo di sua efficacia, se si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
- c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento del presente appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE

Ai sensi dell'art. 122 c. 2 Codice il Committente procede senza indugio alla risoluzione del presente contratto ex lege, durante il periodo di efficacia dello stesso, mediante semplice comunicazione all'Appaltatore tramite PEC qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca o decadenza delle autorizzazioni/iscrizioni di legge necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al presente contratto;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011
- c) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del titolo IV della parte V del II Libro del Codice

Ai sensi dell'art. 122 c. 3 Codice SEAB procede senza indugio alla risoluzione del presente contratto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Il DEC, quando accerta un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'all. II.14 del Codice. A tal fine, Il DEC invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue

controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Qualora, al di fuori dei casi di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Il DEC fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del codice.

Il DEC oppure, qualora sia stato nominato, il verificatore procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante e/ modifiche ed è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto altresì le violazioni dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, i gravi inadempimenti che possono costituire motivo per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 c. 3 del Codice sono:

- a. applicazioni di penali per un valore pari al 10% dell'importo del contratto
- b. messa in liquidazione volontaria dell'Appaltatore
- c. cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il contratto stipulato
- d. grave inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente
- e. interruzione non motivata del servizio
- f. abbandono del servizio
- g. subappalto abusivo
- h. gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione
- i. grave difformità nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede di offerta
- j. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto
- k. inosservanza e violazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, nonché inosservanza del Codice Etico di SEAB

- l. mancato pagamento dei premi per la garanzia definitiva e/o per le polizze previste dal presente Capitolato

In tali casi, in sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124 c. 1 del codice o non abbia potuto utilmente scorrere la graduatoria.

Art. 27. RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, SEAB può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Committente la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua la verifica di conformità dei servizi e delle forniture.

Art. 28. RISERVE

Ai sensi dell'art. 115 del Codice, l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto al presente articolo.

L'appaltatore ha l'onere di contestazione immediata e conseguentemente di tempestiva apposizione delle riserve, a pena di decadenza, sul primo documento utile ad accoglierle, in funzione della natura del fatto contestato. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i documenti sui quali sono apponibili riserve sono: il verbale di consegna del servizio, di sospensione e di ripresa, di conclusione del servizio, gli ordini di servizio del DEC o del RUP. Entro 15 giorni dall'apposizione della riserva, l'Appaltatore, a pena di decadenza, ha l'onere di esplicitare le riserve indicando i fatti o gli atti contestati, l'ammontare delle pretese economiche richieste, a che titolo vengono richieste e l'esatta indicazione del metodo di calcolo delle stesse.

Le riserve devono essere confermate, a pena di decadenza, sugli atti di contabilità alla prima occasione successiva all'apposizione della riserva.

In caso di fatti continuativi, l'Appaltatore ha l'obbligo, a pena di decadenza, di apporre la riserva sul primo atto utile dopo l'insorgenza del fatto e comunque sul registro di contabilità.

Ai sensi dell'art. 34 dell'allegato II.14 del Codice, si applica l'art. 7 del medesimo all. II.14

Art. 29. ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 36/2023, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del Codice.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente un valore variabile tra il 5 e il 15 per cento dell'importo totale del contratto, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del progetto attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Non appena le riserve raggiungono la fascia di variabilità sopra indicata, il DEC ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del progetto, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al primo periodo del presente articolo.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione del DEC, acquisita la relazione riservata dello stesso e del verificatore di conformità, e nominato, può richiedere alla Camera arbitrale di ANAC l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'all. V.1 del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del DEC.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente del Committente al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione può essere adito il giudice ordinario, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal DEC o dal RUP.

Art. 30. CONCLUSIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il direttore dell'esecuzione, al termine previsto per l'esecuzione del servizio, effettua entro cinque giorni il necessario accertamento in contraddittorio con l'appaltatore, in relazione allo stato di riconsegna degli ambienti, degli impianti e attrezzature messe a disposizione per l'esecuzione del contratto e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione del servizio e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Concluso il contratto, il DEC convoca con adeguato anticipo l'appaltatore, per la riconsegna del servizio, da accertarsi in contraddittorio mediante sopralluogo congiunto negli ecocentri oggetto di servizio. Del sopralluogo sarà redatto apposito verbale firmato dal DEC e dal responsabile dell'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) i locali presso gli ecocentri, ove è stata svolta l'attività di guardiania, con riconsegna a SEAB delle chiavi degli ecocentri;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione da SEAB e a SEAB stessa riconsegnati

Con la riconsegna del servizio, SEAB riprende in carico tutti i contenitori distribuiti alle utenze.

I locali, nonché eventuali mezzi e strumenti riconsegnati a SEAB devono trovarsi in buono stato manutentivo e in stato di decoro, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. In caso negativo, il DEC provvede ad assegnare un termine all'appaltatore per il ripristino del buono stato manutentivo di locali, nonché di eventuali mezzi e strumenti.

Nel caso in cui l'appaltatore non provveda entro il termine assegnato, il DEC procederà alla presa in carico definitiva dei locali, nonché di eventuali mezzi e strumenti, provvedendo d'ufficio alla messa in pristino, con spese a carico dell'appaltatore.

Entro tre mesi dal verbale di riconsegna dei locali, mezzi e strumenti, il DEC redige il certificato di verifica di conformità.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertare la regolare esecuzione del servizio e il rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle leggi di settore ed alle disposizioni del codice dei contratti. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Qualora si manifestassero particolari difficoltà esecutive, SEAB si riserva la facoltà di nominare un soggetto diverso dal DEC come verificatore del contratto in corso di esecuzione del contratto, che effettua le visite di controllo in corso d'opera e finale. In assenza del verificatore, le visite di controllo sono demandate al DEC.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti ed i riscontri che il DEC o, se nominato, il verificatore ritenga necessari, tra cui ispezioni, controlli documentali e di fatto, con ogni più ampio potere di richiedere documentazione e certificazione all'appaltatore.

Il RUP, il DEC e l'Appaltatore collaborano attivamente con il verificatore, se nominato, per il corretto svolgimento delle attività di verifica di conformità.

Il DEC oppure, se nominato, il verificatore trasmette il certificato di verifica di conformità a SEAB in tempo utile affinché lo stesso possa essere approvato entro il termine di tre mesi dal verbale di

ultimazione del contratto, ai sensi dell'art. 116 c.2 del D.Lgs 36/2023, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14. Il DEC o, se nominato, il verificatore, in caso di riserve non ancora risolte, si esprime in via definitiva nel certificato di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità del servizio si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'art. 125 C.7 del Codice, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura a saldo da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, previo rilascio della polizza fideiussoria sulla rata di saldo, prevista dall'art. 117 c.9 del D.Lgs 36/2023.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 31. LEGGI, REGOLAMENTI E OBBLIGO DI OSSERVANZA

L'Appaltatore sarà tenuto alla piena osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, ed in particolare di quelle tecniche ed antinfortunistiche vigenti. Egli dovrà rispettare ed applicare, in quanto attinenti al presente appalto, i regolamenti nazionali e locali di igiene, di gestione dei rifiuti, di polizia urbana, sugli impianti elettrici, sui depositi di liquidi infiammabili, sulle leggi antinquinamento, sulla prevenzione incendi.

L'Appaltatore, oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente Capitolato, avrà l'obbligo di rispettare e fare osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti o decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali ecc. aventi rapporto con i servizi oggetto del presente Capitolato, con particolare attenzione a quelle riguardanti l'igiene.

In circostanze eccezionali, tali da richiedere provvedimenti particolari in difesa della salute pubblica, il Sindaco del Comune interessato potrà emettere norme speciali relative al funzionamento del servizio cui l'Appaltatore dovrà attenersi.